

ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE per il
PIANO del PARCO

(Art. 12, legge 394/91)

DELIBERA N. DEL 2022

PESCASSEROLI 2022

PARTE I - NORME GENERALI

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Elaborati del Piano del Parco
- Art. 3 - Efficacia del Piano
- Art. 4 - Nulla Osta
- Art. 5 - Durata

PARTE II - NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO I – ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

- Art. 6 - Zonazione del territorio
- Art. 7 – Divieti generali
- Art. 8 - Zona A: Riserva integrale
- Art. 9 - Zona B: Riserva generale orientata
- Art. 10 - Zona C: Area di protezione
- Art. 11 - Zona D: Area di promozione economica e sociale
- Art. 12 - Sottozona D1
- Art. 13 - Sottozona D2
- Art. 14 - Sottozona D3

TITOLO II – SITI NATURA 2000 E MISURE DI CONSERVAZIONE

- Art. 15 - Siti Natura 2000

TITOLO III – GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI

- Art. 16 - Tutela e gestione delle risorse idriche e degli habitat acquatici
- Art. 17 - Lago di Barrea
- Art. 18 - Protezione e gestione della fauna
- Art. 19 – Piattaforme di tiro a volo, attività cinofile e similari
- Art. 20 - Protezione e gestione di boschi e foreste
- Art. 21 – Protezione della flora
- Art. 22 - Esercizio del Pascolo
- Art. 23 – Tutela dei siti UNESCO e dei geositi

TITOLO IV - ACCESSIBILITA', ATTREZZATURE E SERVIZI

- Art. 24 - Rete sentieristica
- Art. 25 - Accesso, transito e viabilità
- Art. 26 - Tabellazione e segnaletica
- Art. 27 - Aree attrezzate per utilizzazioni a carattere ricreativo
- Art. 28 - Parcheggi a servizio delle aree di attestazione
- Art. 29 - Centri Visita e Musei
- Art. 30 - Rifugi
- Art. 31 – Campeggi e altre aree ricreative/sportive

TITOLO V – PAESAGGIO E DETRATTORI AMBIENTALI

- Art. 32 - Detrattori ambientali e paesaggistici
- Art. 33 - Censimento dei Detrattori e Programma di rimozione e recupero
- Art. 34 - Interventi di rimozione e recupero
- Art. 35 - Tutela dei connotati architettonici e identitari
- Art. 36 - Trasformazioni e utilizzazioni del territorio agrario e rurale
- Art. 37 - Ricoveri e recinzioni
- Art. 38 - Opere stradali
- Art. 39 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
- Art. 40 - Infrastrutture aeree

PARTE I
NORME GENERALI

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Finalità

1. Il Piano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, qui di seguito denominato Piano del Parco, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 della legge 6 dicembre 1991 n° 394, persegue la finalità di assicurare la tutela dei valori naturali ed ambientali nonché di quelli storici, culturali, antropologici tradizionali presenti nel territorio del Parco medesimo.
2. Il Piano del Parco si pone, inoltre, obiettivi di valorizzazione delle risorse del Parco attraverso forme di fruizione culturale, educativa, ricreativa e turistica compatibili con gli obiettivi di tutela sopra enunciati e tra loro coerenti, e di creazione delle condizioni idonee alla promozione delle attività economiche compatibili con gli obiettivi primari della tutela delle risorse naturalistiche e ambientali presenti nel Parco.
3. Il Piano disciplina l’organizzazione generale del territorio del Parco e la sua articolazione in aree caratterizzate da differenti gradi di protezione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2 - Elaborati del Piano del Parco

1. Il Piano del Parco si compone dei seguenti elaborati:

a) Relazione illustrativa;

b) Allegati alla relazione:

- Allegato n. 1 - Elenco Tavole allegate alla Relazione di Piano;
- Allegato n. 2 – Protocolli d’Intesa con i Comuni;
- Allegato n. 3 – Indagine idrogeologica preliminare sulle risorse del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise;
- Allegato n. 4 – I geositi del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise
- Allegato n. 5 – Carte degli habitat - Note illustrative e indicazioni gestionali
- Allegato n. 6 – Le tipologie forestali
- Allegato n. 7 – La fauna. Status di conservazione e minacce
- Allegato n. 8 – Le Unità Ambientali del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise
- Allegato n. 9 – Schede Azione

c) Tavole di analisi e tavole di progetto:

- Tavola 01 Inquadramento territoriale generale
- Tavola 02 Aree protette e direttrici di interconnessione
- Tavola 03 Evoluzione Storica degli ampliamenti
- Tavola 04 Limiti amministrativi e toponomastica
- Tavola 05 Zonazione vigente
- Tavola 06 Piani Regolatori Generali vigenti
- Tavola 07 Carta delle geodiversità
- Tavola 08 Rischio idrogeologico
- Tavola 09a Carte AIB (Antincendio Boschivo) - Pericolosità
- Tavola 09b Carte AIB (Antincendio Boschivo) - Gravità
- Tavola 09c Carte AIB (Antincendio Boschivo) - Rischio
- Tavola 10 Idrologia e Acquiferi, Risorse Idriche Sotterranee
- Tavola 11a Carta dei Tipi di Habitat di Interesse Comunitario – Habitat areali
- Tavola 11b Carta dei Tipi di Habitat di Interesse Comunitario – Habitat puntuali

- Tavola 12 Tipi Forestali
- Tavola 13 Uso del suolo
- Tavola 14 Unità Ambientali
- Tavola 15 Unità di Paesaggio
- Tavola 16 Sistema infrastrutturale e insediativo
- Tavola 17a Sistema della circolazione
- Tavola 17b1 - Rete sentieristica – Sentieri percorribili a piedi
- Tavola 17b2 – Rete sentieristica – Sentieri percorribili con il cane
- Tavola 17b3 – Rete sentieristica – Sentieri percorribili in mountain bike
- Tavola 17b4 – Rete sentieristica – Sentieri percorribili a cavallo
- Tavola 18 Siti di interesse archeologico, Beni Culturali e Monumentali
- Tavola 19 Infrastrutture esistenti nel Parco
- Tavola 20 Modificazioni Antropiche Legate al Sistema Idrologico
- Tavola 21 Zonazione
- Tavola 22 Interventi sulla flora e sulla fauna

d) Norme Tecniche di Attuazione

e) Regolamento del Parco

Art. 3 - Efficacia del Piano

1. L'approvazione del Piano del Parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse nonché di urgenza e indifferibilità per gli interventi in esso previsti. Il Piano prevale, ad ogni livello, sui piani territoriali urbanistici, sui piani di utilizzazione dei boschi e su ogni altro strumento di pianificazione settoriale, ad esclusione dei profili paesaggistici. I comuni adeguano ove necessario i propri strumenti di pianificazione alle previsioni del Piano, secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 4 - Nulla Osta

1. La realizzazione di opere, impianti o interventi è subordinata al preventivo Nulla Osta dell'Ente Parco, ai sensi dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per "interventi" s'intendono tutte quelle attività che possono arrecare pregiudizio a paesaggi, habitat o specie, ivi comprese le attività contemplate all'art. 4 del RDL 257/1923.

2. L'Ente provvede sulla domanda di Nulla Osta verificando la conformità tra la normativa del Parco e l'intervento proposto. Ove occorra, vi provvede sulla base di valutazioni tecniche adeguatamente motivate.

Art. 5 - Durata

1. Il presente Piano è aggiornato ogni dieci anni. Può essere tuttavia integrato e modificato, con la medesima procedura prevista per la sua approvazione, qualora se ne presenti la necessità, in funzione del progressivo conseguimento degli obiettivi, dello sviluppo delle attività di ricerca e monitoraggio, dell'evoluzione del sistema ambientale.

PARTE II
NORME DI ATTUAZIONE
TITOLO I - ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 6 - Zonazione del territorio

1. Il territorio del Parco è articolato nelle seguenti Zone, così come rappresentate nella Tavola 21:

Zone A - Riserve integrali;

Zone B - Riserve generali orientate;

Zone C - Aree di protezione;

Zone D - Aree di promozione economica e sociale.

2. Le aree di promozione economica e sociale sono articolate in tre sottozone come previsto ai successivi artt. 12, 13 e 14.

Art. 7 – Divieti generali

1. Salve le eventuali deroghe previste nel Regolamento del Parco, sono vietate, ai sensi dell'art. 11, comma 3, L. 394/1991, tutte le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali e del paesaggio, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai loro habitat, e nello specifico sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il maltrattamento, il disturbo delle specie animali;

b) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali;

c) l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare gli equilibri naturali;

d) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché la raccolta di minerali e fossili, escluse le attività di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente;

e) la modificazione del regime delle acque;

f) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani;

g) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

h) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi, e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

i) l'uso di fuochi all'aperto tranne nei casi previsti dalle presenti norme e dal Regolamento

j) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Art. 8 - Zona A: Riserva integrale

1. Le Riserve integrali rappresentano i sistemi e le componenti di più rilevante pregio biologico, idrologico, geomorfologico e paesaggistico del Parco e sono destinate esclusivamente alla conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità.

2. In tali Zone, in particolare, è vietata:

a) qualsiasi trasformazione o manomissione della morfologia del territorio, compresa la realizzazione di nuovi sentieri;

c) qualsiasi manomissione o prelievo di specie vegetali;

e) qualsiasi realizzazione di costruzioni, impianti tecnologici, manufatti;

f) qualsiasi utilizzazione delle risorse a scopo economico, comprese le attività agrosilvopastorali.

3. Sono fatti salvi, nei modi disciplinati dal Regolamento:

a) le attività condotte od autorizzate dall'Ente Parco;

b) gli interventi di manutenzione, riqualificazione e restauro ambientale promossi od autorizzati dall'Ente Parco;

- c) la manutenzione della sentieristica individuata dal Parco;
- d) l'accesso dei visitatori, solo lungo i sentieri individuati dal presente Piano, secondo le modalità consentite dal Regolamento del Parco o da disposizioni emanate in base ad esso.

Art. 9 - Zona B: Riserva generale orientata

1. Le riserve generali orientate sono destinate alla protezione dei processi naturali e degli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici, nonché alla protezione di valori scenici e panoramici anche attraverso la continuazione e il recupero di attività produttive tradizionali.

2. In tali zone sono consentiti esclusivamente:

- a) gli interventi, condotti, promossi o autorizzati dall'Ente Parco, di ricostituzione degli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici, di ripristino e restauro paesaggistico, di eventuale eliminazione di elementi di disturbo degli assetti paesaggistici e ambientali;
- b) interventi di manutenzione e riqualificazione territoriale condotti direttamente dall'Ente Parco o da altri soggetti, previa intesa con l'Ente Parco;
- c) la manutenzione della rete sentieristica o la realizzazione a cura dell'Ente Parco di nuovi sentieri, purché la pista o il tracciato degli stessi sia già esistente e chiaramente identificabile;
- d) la realizzazione a cura dell'Ente Parco o d'intesa con esso di modeste strutture funzionali al perseguimento delle finalità del Parco;
- e) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, nonché di restauro conservativo di manufatti edilizi esistenti, per i quali sono ammessi gli adeguamenti funzionali strettamente necessari a dotare gli edifici dei requisiti minimi richiesti dalle norme di settore;
- f) le utilizzazioni economiche tradizionali e la realizzazione di piccoli manufatti a servizio delle stesse (recinzioni, stazzi, abbeveratoi); la realizzazione stagionale, in conformità ai modelli tipologici approvati dall'Ente Parco, di modeste strutture a carattere precario per il ricovero o per le attività connesse all'uso estivo dei pascoli;
- g) la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco, nei limiti previsti dal Regolamento e dalle normative di settore;
- h) la manutenzione delle strade di servizio esistenti in quanto funzionali alle attività economiche tradizionali consentite;
- i) l'accesso dei visitatori, lungo i sentieri individuati nel Piano, nei limiti e nei modi consentiti dal Regolamento del Parco o da disposizioni emanate in base ad esso;
- j) le altre forme di utilizzazione a fini ricreativi del territorio, nei limiti e nei modi previsti dal presente Piano e dal Regolamento;
- k) lo svolgimento di manifestazioni e feste popolari nei limiti e nei modi previsti nel Regolamento.

3. Gli interventi selvicolturali sono consentiti se finalizzati prioritariamente:

- a) al consolidamento strutturale di soprassuoli misti di specie arboree autoctone;
- b) alla rinaturalizzazione di rimboschimenti effettuati con specie alloctone o non adatte all'ambiente;
- c) al potenziamento della funzione protettiva e ricreativa dei boschi;
- d) alla conversione in alto fusto dei boschi cedui.

4. L'esercizio del pascolo è assentito da parte dell'Ente Parco secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Parco e comunque nei limiti di carico individuati per ciascun comparto pascolivo.

Art. 10 - Zona C: Area di protezione

1. Le aree di protezione sono destinate alla salvaguardia del paesaggio come modellato dalle attività produttive tradizionali; in esse è consentita la continuazione secondo gli usi tradizionali, ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, delle attività agrosilvopastorali, nonché di pesca e raccolta dei prodotti naturali ed è incoraggiata la produzione artigianale di qualità.

2. Oltre alle utilizzazioni del territorio e alle destinazioni d'uso consentite per le Riserve generali orientate, di cui al comma 2 del precedente articolo 8, nelle aree di protezione sono consentiti:

- a) gl'interventi volti all'eliminazione dei detrattori del paesaggio e al ripristino ambientale;
- b) gli interventi volti alla riqualificazione degli insediamenti a carattere zootecnico, sia sul piano igienico-funzionale che su quello della tipologia, da riconvertire secondo gli indirizzi contenuti nel presente Piano e coerentemente con i caratteri propri del contesto tradizionale;
- c) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti, con possibilità di prevedere gli adeguamenti funzionali strettamente necessari a dotare gli edifici dei requisiti minimi richiesti dalle norme di settore;
- d) gli interventi volti alla realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie all'esercizio delle attività ammesse;
- e) le attività agricole, condotte secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica;
- f) l'installazione di insegne o cartelli indicatori di attività produttive di tipo agricolo, nelle immediate vicinanze o sull'edificio ove queste si svolgono, previo assenso dell'Ente Parco;
- g) l'esercizio della pesca, nei limiti previsti dal Regolamento;
- h) l'accesso libero dei visitatori, anche al di fuori della sentieristica ufficiale.

3. Gli interventi selvicolturali sono condotti secondo le indicazioni e specifiche di cui al precedente art. 8, comma 3.

Art. 11 - Zona D: Area di promozione economica e sociale

1. Le aree di promozione economica e sociale corrispondono ai centri abitati e ospitano le attività economiche compatibili. In esse viene perseguita la riqualificazione del sistema infrastrutturale ed insediativo residenziale e turistico, con particolare riguardo al recupero e rispetto dei connotati architettonici peculiari del territorio. In esse sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici comunali, approvati a seguito di intesa con l'Ente Parco, nel rispetto delle previsioni del Piano e del Regolamento del Parco.

2. Le aree di promozione economica e sociale sono suddivise nelle sottozone D1, D2, D3.

Esse individuano, rispettivamente:

- a) la sottozona D1: il tessuto edilizio attuale, comprese le aree di recente edificazione, di completamento o di espansione del tessuto urbano, compresi gli insediamenti di carattere artigianale e produttivo in genere;
- b) la sottozona D2: le aree destinate a insediamenti produttivi di carattere agricolo o zootecnico;
- c) la sottozona D3: le aree riservate a interventi di riqualificazione ambientale, risanamento o bonifica di siti degradati, al completamento di attrezzature e impianti per l'esercizio dello sport, aree attrezzate, impianti e/o attrezzature per servizi di livello urbano.

3. Le aree della zona D del Piano del Parco, con le relative sottozone sono soggette ad intesa con i comuni ai sensi dell'art. 12 della Legge 394/91.

Art. 12 - Sottozona D1

2. Nella sottozona D1 gli interventi dovranno perseguire la riqualificazione degli edifici dei centri storici, la riconnessione con gli assetti insediativi delle aree già edificate e una riorganizzazione unitaria del costruito che permetta di restituire i connotati, architettonici, volumetrici e compositivi essenziali del contesto tradizionale

3. Nella sottozona sono consentiti interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificato esistente, di nuova edificazione, limitatamente al perseguimento dell'obiettivo descritto al comma precedente, di recupero urbanistico ed edilizio, restauro e risanamento conservativo, consolidamento statico e sismico con modalità e metodologie compatibili con gli indirizzi contenuti nelle presenti norme per quanto concerne i caratteri tipologici, morfologici, tecnologici e dei materiali impiegati.

4. Nella localizzazione di aree artigianali, industriali o commerciali, devono essere previsti ingombri ed altezze tali da minimizzare l'impatto visivo dei manufatti, ed in ogni caso adeguate modalità di miglioramento e mascheramento degli edifici.

Art. 13 - Sottozona D2

1. La sottozona D2 è riservata alla localizzazione delle strutture, degli edifici e degli impianti necessari all'esercizio delle attività agricole e zootecniche.

2. Nella sottozona gli interventi dovranno perseguire, prioritariamente, il recupero urbanistico e la riqualificazione architettonica e ambientale dei manufatti esistenti, nonché la riconnessione con gli assetti insediativi delle aree già edificate sotto il profilo morfologico, infrastrutturale e paesistico.

3. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, recupero edilizio e urbanistico, risanamento conservativo, consolidamento statico e sismico, nonché nuova edificazione finalizzata all'esercizio delle attività agricole e zootecniche, nei limiti delle normative regionali relative alla edificazione in ambito agricolo.

4. Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto della conformazione orografica e delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi, anche in funzione del recupero paesaggistico di eventuali situazioni di degrado; inoltre, devono essere eseguiti impiegando modalità e metodologie realizzative compatibili con gli indirizzi contenuti nelle presenti norme di attuazione per quanto concerne i caratteri tipologici, morfologici, tecnologici e dei materiali impiegati.

Art. 14 - Sottozona D3

2. La sottozona D3 è riservata alla realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale, risanamento o bonifica di siti degradati, al completamento di attrezzature ed impianti per l'esercizio dello sport, aree attrezzate, impianti e/o attrezzature per servizi di livello urbano. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti, ristrutturazione edilizia, recupero edilizio e urbanistico, risanamento conservativo, consolidamento statico e sismico, realizzazione di nuovi impianti ed attrezzature e nuova edificazione solo se strettamente funzionale all'esercizio delle attrezzature ed impianti consentiti.

3. Gli interventi sono consentiti nel rispetto della conformazione orografica dei luoghi e a condizione che vengano previste idonee opere di inserimento paesaggistico e mitigazione dell'impatto visivo, nonché modalità e metodologie esecutive compatibili con gli indirizzi contenuti nelle presenti norme di attuazione per quanto concerne i caratteri tipologici, morfologici, tecnologici e dei materiali impiegati.

TITOLO II SITI NATURA 2000 E MISURE DI CONSERVAZIONE

Art. 15 - Siti Natura 2000

1. Il territorio del Parco è interessato in tutto o in parte dai seguenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000:

- 1) la ZPS IT7120132 (Abruzzo, Lazio e Molise);
- 2) la ZSC IT7110205 (Abruzzo);
- 3) la ZSC IT6050018 (Lazio);
- 4) la ZSC IT6050020 (Lazio);
- 5) la ZSC IT7212121 (Molise).

2. nei predetti siti si applicano le misure di conservazione approvate con i provvedimenti di seguito specificati:

- per la ZPS IT7120132 (Abruzzo, Lazio e Molise), la DGR n. 279 del 27 maggio 2017;
- per la ZSC IT7110205 (Parco Nazionale d'Abruzzo), la D.G.R. n. 478 del 5 luglio 2018;
- per la ZSC IT7212121 (Gruppo della Meta-Catena delle Mainarde), la D.G.R. n. 64 del 8 febbraio 2018;
- per le ZSC IT6050018 e IT6050020 (Lazio), la DGR N. 158 del 14 aprile 2016;

3. Le prescrizioni ed i divieti contenuti nelle misure di conservazione sono integrate nelle NTA del Piano e nel Regolamento del Parco.

4. Nelle more degli aggiornamenti del Piano e del Regolamento, l'Ente procederà alla eventuale ricognizione annuale di modifiche eventualmente intervenute nelle misure di conservazione e, qualora più restrittive delle prescrizioni contenute nelle NTA del Piano o nel Regolamento, provvederà alla redazione di testi aggiornati della normativa vigente nel Parco.

6. Il presente piano assume la valenza di Piano di gestione dei siti della Rete natura 2000 ricompresi entro il perimetro del Parco di cui Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO III GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI

Art. 16 - Tutela e gestione delle risorse idriche e degli habitat acquatici

1. Le acque ed i corpi idrici costituiscono oggetto primario di tutela per il loro intrinseco valore ambientale e paesaggistico e quale fattore primario di mantenimento degli ecosistemi del Parco.
2. L'Ente Parco, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.
2. Con l'esclusione delle concessioni esistenti, e fatta salva la necessità della verifica di cui all'art. 164, comma 2, del D Lgs. 3 aprile 2006, n. 152¹ e successive modificazioni, è vietato qualsiasi intervento che modifichi il regime naturale delle acque superficiali e sotterranee, nonché ogni ulteriore derivazione delle acque superficiali e sotterranee per scopi idroelettrici e irrigui, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
3. Al di fuori delle zone A sono ammessi, previo nulla-osta del parco, attingimenti e captazioni nei limiti strettamente necessari alle esigenze idropotabili dei comuni del Parco e per lo svolgimento delle attività tradizionali e consentite, purché venga garantito il deflusso minimo vitale necessario al mantenimento dei caratteri biologici dei corpi d'acqua, da calcolarsi in misura non inferiore al 60% della portata media in condizioni di naturalità.
4. Al fine del miglioramento dello stato ecologico e biologico dei corsi d'acqua del Parco l'Ente gestore promuove e stimola la realizzazione di interventi volti a:
 - a) conservare e/o ripristinare la diversità morfologica dei corsi d'acqua;
 - b) potenziare la capacità autodepurativa dei corpi idrici;
 - c) ripristinare le fasce di vegetazione riparia e di ecotono, sia per la loro capacità di filtro nei confronti dei nutrienti provenienti dal territorio circostante sia per la loro funzione di corridoio ecologico a sostegno di una maggiore biodiversità;
 - d) realizzare impianti di depurazione delle acque, con particolare riferimento all'applicazione delle tecniche di fitodepurazione;
 - e) realizzare interventi di rinaturalizzazione dei tratti degradati dei corsi d'acqua, anche per il riassetto ed il consolidamento di alcuni tratti di sponda in erosione e per la creazione di microambienti naturali;
 - g) mantenere la naturalità dei corsi e le aree di esondazione.
5. È vietato, lungo i fiumi e aste torrentizie, cementificare le sponde e costruire barriere, briglie o sbarramenti non superabili dalla fauna ittica autoctona nonché le alterazioni meccaniche delle sponde e le escavazioni in alveo. Eventuali opere e interventi di difesa e di sistemazione dovranno essere eseguiti prevalentemente utilizzando le tecniche dell'ingegneria naturalistica e materiali locali e previo nulla-osta del Parco.
6. Gli interventi di taglio della vegetazione, nei tratti urbani dei corsi d'acqua, sono effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio al fine di garantire habitat idonei a specie vegetali e animali.
7. È fatto divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali, nonché di prosciugamento e/o interrimento

¹ ART. 164, comma 2, D.Lgs. 152/2006 (Disciplina delle acque nelle aree protette)

"1. omissis

2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione".

delle zone umide naturali e delle zone umide artificiali spontaneamente rinaturalizzate, nonché di trasformazione del suolo con opere di copertura o asfaltatura.

Art. 17 - Lago di Barrea

1. Il Lago di Barrea, in quanto principale bacino lacustre del Parco e zona umida classificata ai sensi della Convenzione di Ramsar, è oggetto di specifica gestione al fine di conservare e potenziare le valenze e la complessità dell'ecosistema, favorendo al contempo le forme di fruizione sostenibili.
2. L'Ente Parco favorisce accordi con i soggetti gestori degli impianti idro-elettrici, al fine di garantire livelli che minimizzino gli impatti sugli habitat, sulla fauna acquatica, sul paesaggio e sulla fruizione.
3. Per la fruizione compatibile del lago è ammessa lungo il perimetro dello stesso la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili a fondo naturale e di strutture per l'osservazione della fauna.
4. In tutto il lago è vietata la circolazione di barche con motore termico ad eccezione dei mezzi della protezione civile, dei Servizi di sorveglianza e di soccorso. Nella zona a monte del "*ponte di Civitella*" non è consentito l'accesso a natanti di qualsiasi genere, esclusi quelli di soccorso e di sorveglianza. Specifiche deroghe potranno essere concesse dall'Ente, tenuto conto della tutela degli habitat.
5. L'attività di pesca è consentita nei modi e nelle forme previsti dal regolamento.

Art. 18 - Protezione e gestione della fauna

1. La protezione della fauna è obiettivo primario del Parco, in particolare per quanto riguarda le specie di interesse comunitario (direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE) e internazionale (Convenzione di Washington) e maggiormente rappresentative dell'ambiente, quali l'Orso bruno Marsicano, il Camoscio appenninico ed il lupo.
2. La gestione faunistica nel Parco Nazionale è attuata dall'Ente Parco attraverso studi e monitoraggi della fauna presente, dello stato sanitario e dei danni prodotti dalla stessa alle colture agricole ed alla zootecnia. Il Parco favorisce i meccanismi naturali di controllo delle popolazioni, ricorrendo a forme di gestione attiva solamente in caso di accertati squilibri, nei modi e nei casi previsti dalla legge.
3. L'Ente Parco può concordare con altri enti e soggetti competenti forme di collaborazione e gestione faunistica coordinata, in particolare al fine della gestione di popolazioni animali che interessino porzioni di territorio esterne all'area protetta.
4. L'Ente Parco definisce ed attua, anche attraverso specifici programmi e progetti in collaborazione con altri enti e soggetti competenti, specifiche azioni volte alla tutela delle specie faunistiche inserite negli allegati B e D al d.P.R. 357/1997 e delle specie particolarmente protette di cui all'art. 2 L. 157/1992, al mantenimento o ripristino delle densità ottimali della specie nell'area protetta ed all'espansione del loro areale. In particolare il Parco individua ed attua idonee azioni volte alla eliminazione del disturbo antropico alla specie, regolamentando anche per tale finalità gli interventi selvicolturali, il transito con mezzi a motore, i flussi turistici in particolari aree e in particolari momenti dell'anno.
5. Nell'Area Contigua l'Ente Parco concorda con gli enti competenti in materia venatoria l'adozione di forme di caccia e di gestione delle risorse forestali che minimizzino il disturbo alla fauna, con specifico riguardo alle specie particolarmente protette.
6. I danni causati dalla fauna selvatica alle colture ed al patrimonio zootecnico sono oggetto di specifici indennizzi nei modi stabiliti dalla vigente normativa e da apposito Regolamento del Parco, che anche attraverso specifici finanziamenti e contributi, favorisce le misure di prevenzione del danno.

7. Al fine di prevenire il rischio di investimenti stradali della fauna, gli alberi da frutto situati su suolo pubblico, entro una distanza di cinque metri dalle strade urbane ed extra-urbane, devono essere rimossi a cura del gestore della strada ovvero del proprietario del fondo. In alternativa, e ove il taglio non sia possibile per particolari esigenze, ovvero sia escluso da altre normative, la frutta deve essere raccolta prima che giunga a maturazione e, in ogni caso, prima che possa cadere a terra, sempre a cura del gestore della strada. L'Ente Parco promuove lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione dei soggetti pubblici e privati rispetto alla raccolta della frutta lungo la strada o nei centri urbani, anche stipulando protocolli ed intese con le Autorità competenti.

Art. 19 - Piattaforme di tiro a volo, attività cinofile e similari.

1. È vietata la realizzazione di piattaforme di tiro a volo e attività similari.
2. È vietato realizzare strutture o aprire aree destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco.

Art. 20 - Protezione e gestione di boschi e foreste

1. I boschi e le foreste, in considerazione della ricchezza di habitat che contengono e dell'elevato valore paesaggistico, costituiscono elemento territoriale soggetto a particolare tutela. La gestione dei boschi e delle foreste, laddove ammessa, è finalizzata prioritariamente al mantenimento o al ripristino delle migliori condizioni di complessità strutturale e di diversità specifica dei soprassuoli, nonché a favorirne la fruizione compatibile.
2. Gli interventi selvicolturali e i tagli in boschi di proprietà privata e/o pubblica sono consentiti previo Nulla Osta dell'Ente Parco e nel rispetto delle altre disposizioni di legge.
3. Fatte salve le indicazioni e le prescrizioni per le singole zone di cui agli artt. 8, 9 e 10, la gestione delle risorse forestali di proprietà pubblica sarà attuata sulla base di strumenti di pianificazione forestale, approvati d'intesa con l'Ente Parco. In assenza di pianificazione vigente potranno essere effettuati interventi selvicolturali previo nulla-osta del Parco per una superficie massimo di 20 ettari per le fustaie e 15 per i boschi cedui, per annata silvana, comprese le tagliate contigue effettuate nei tre anni precedenti.
4. gli strumenti di pianificazione forestale, in relazione ai caratteri di ogni singola formazione boscata, dovranno perseguire i seguenti obiettivi generali:
 - a) manutenzione o recupero di formazioni forestali climaciche e composte da specie autoctone;
 - b) protezione delle tipologie forestali di particolare interesse individuate nella Carta dei Tipi Forestali (Tav. 12), degli alberi secolari e dei lembi relitti di faggeta secolari;
 - c) minimizzazione dei fattori di disturbo delle principali specie faunistiche;
 - d) avviamento a fustaia delle formazioni governate a ceduo;
 - e) miglioramento delle condizioni fitosanitarie dei soprassuoli;
 - f) miglioramento della funzione di tutela idrogeologica esercitata dai boschi;
 - g) attuazione di interventi volti alla prevenzione degli incendi boschivi, in quanto non in contrasto con le esigenze di tutela paesaggistica.
5. In tutto il Parco è vietata l'apertura di nuove strade forestali, salvo i casi in cui non esistano alternative praticabili, esclusivamente previa presentazione di apposito progetto, nell'ambito delle attività selvicolturali autorizzate. I nuovi tracciati dovranno conformarsi per quanto concerne tipologie e caratteristiche tecnico-costruttive, ai criteri minimi nazionali, stabiliti con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 ottobre 2021, emanato in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs 3 aprile 2018, n. 34 (T.U. in materia di foreste e filiere forestali). Il riutilizzo delle piste esistenti è consentito solo quando il tracciato sia identificabile.

6. Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, per l'esbosco del legname sino ad aree di concentrazione del materiale raggiungibili con mezzi a motore verranno utilizzati preferibilmente piste, mulattiere e sentieri esistenti e animali da soma/traino, il cui utilizzo potrà essere incentivato dal Parco attraverso specifici programmi e contributi.

7. Il numero e la posizione delle aree di concentrazione del materiale devono essere stabiliti in modo da arrecare il minor danno possibile al bosco. Al termine delle utilizzazioni è fatto obbligo di ripristinare lo stato iniziale dei luoghi.

8. Gli interventi di manutenzione e l'adattamento funzionale della viabilità forestale è soggetto a Nulla Osta dell'Ente Parco, secondo le procedure previste nel Regolamento del Parco.

Art. 21 – Protezione della flora.

1. Fatte salve le esigenze di carattere scientifico e le attività ammesse dal Regolamento, in tutto il Parco è vietata la raccolta di esemplari della flora spontanea.

2. Gli interventi ammessi sulla flora e sulla vegetazione del Parco sono prioritariamente diretti al mantenimento della biodiversità delle risorse trofiche.

3. L'Ente Parco promuove, anche attraverso specifici progetti, la conservazione e l'impianto delle varietà e delle cultivar antiche e locali.

4. In tutto il Parco è vietata l'introduzione di specie ornamentali alloctone.

Art. 22 – Esercizio del pascolo.

1. Il pascolo di animali domestici è consentito, previo Nulla Osta dell'Ente Parco, negli ambienti aperti delle Zone B e C alle condizioni e con le modalità stabilite nel Regolamento del Parco.

2. L'uso dei pascoli è subordinato alla custodia degli animali a cura dei proprietari. In alternativa alla custodia possono essere previste adeguate forme di recinzione dei pascoli.

3. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi precedenti comporta la revoca del Nulla Osta.

4. Il pascolo in bosco non è consentito.

5. L'Ente Parco, per ragioni connesse all'esigenza di sostenere le attività tradizionali o per esigenze di carattere ambientale, può autorizzare il pascolo, sui terreni in proprietà o in gestione diretta, esclusivamente ad allevatori residenti nei Comuni del Parco.

Art. 23 – Tutela dei Siti UNESCO e dei Geositi

1. I nuclei di faggete vetuste situati all'interno del territorio del Parco, individuati (Tav. 12) e riconosciuti come patrimonio mondiale UNESCO, sono sempre interamente sottoposti alla disciplina dettata dal Piano e dal Regolamento per le Zone A (riserva integrale), indipendentemente dalla loro effettiva collocazione.

2. L'Ente Parco tutela i geositi, la geodiversità e il patrimonio geologico dell'Area Protetta, in quanto depositari di valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi.

3. All'interno dei geositi indentificati nella "Carta delle geodiversità" del Piano del Parco (Tav. 7) non sono ammessi interventi e attività di alcun tipo, ad eccezione di quelle strettamente necessarie alla protezione e conservazione degli stessi nonché al mantenimento delle condizioni di sicurezza, condotte o assentite dall'Ente Parco.

TITOLO IV ACCESSIBILITÀ, ATTREZZATURE E SERVIZI

Art. 24 - Rete sentieristica

1. L'Ente Parco, nei limiti delle proprie funzioni e competenze, e fatte salve quelle concorrenti delle altre autorità amministrative operanti sul territorio, individua la propria rete sentieristica (Tav. 17b1, 17b2, 17b3, 17b4), intesa come infrastruttura essenziale per la fruizione consapevole dell'area protetta e lo sviluppo compatibile del territorio e delle comunità locali.
2. Nell'individuazione dei sentieri il Parco privilegia le vie antiche, o comunque consolidate nell'uso locale, e quelle di proprietà pubblica, curando solo ed esclusivamente gli aspetti legati alla tutela di habitat, di specie in particolari periodi dell'anno ovvero e della segnaletica. La fruizione della rete sentieristica avviene secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
3. Gli interventi sui sentieri, eseguiti direttamente dall'Ente Parco o con il coinvolgimento di enti pubblici, associazioni di volontariato e soggetti privati saranno prioritariamente volti:
 - a) alla periodica manutenzione, ripristino o sistemazione delle sedi pedonali;
 - b) alla realizzazione, mediante tecniche di ingegneria naturalistica, di piccole opere d'arte necessarie alla migliore conservazione dei sentieri;
 - c) alla conservazione e sistemazione dei tratti lastricati;
 - d) alla realizzazione, mediante tecniche di ingegneria naturalistica, di punti panoramici, di sosta e di osservazione;
 - e) all'installazione di specifica ed omogenea segnaletica verticale ed orizzontale;
 - f) alle opportune indicazioni segnavia;
 - g) al restauro di piccoli manufatti di valore storico-antropologico che si trovino lungo i sentieri.
4. Il Parco individua percorsi che, per caratteristiche fisiche e funzionali, possono essere resi accessibili alle persone diversamente abili, ed attua gli interventi necessari per concretizzare tale potenzialità.
5. In considerazione di specifiche esigenze di tutela e conservazione degli ambienti naturali e delle specie faunistiche, l'Ente Parco dispone forme di accessibilità limitata o guidata lungo determinati itinerari.
6. Il Parco include nella rete sentieristica percorsi dedicati alla fruizione a cavallo, in mountain-bike e con i cani al guinzaglio.
7. L'apertura di nuove piste o sentieri, oltre a quelli il cui tracciato sia chiaramente identificabile, non è consentita.

Art. 25 - Accesso, transito e viabilità

1. In tutto il Parco è vietata la circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade statali, regionali, provinciali e comunali, delle aree a parcheggio, delle strade di accesso ad edifici e alle proprietà. La circolazione lungo le strade vicinali, forestali o le piste di servizio, individuate nel Piano del Parco (Tav. 17a), è consentita nei modi indicati nel Regolamento.
2. L'accesso con mezzi a motore è comunque consentito ai veicoli di servizio pubblico o di sorveglianza, ai mezzi di servizio per le attività agrosilvopastorali consentite, nonché per la battitura delle piste da sci. È vietata la circolazione di mezzi a motore su superfici innevate al di fuori delle piste da sci e delle aree ricomprese nei bacini sciistici.
3. Al fine di riqualificare la viabilità di accesso, l'Ente Parco, anche in collaborazione con i soggetti gestori, attua interventi volti:

- a) all'adeguamento funzionale della viabilità esistente con la realizzazione di piccole aree attrezzate per il parcheggio e la sosta che utilizzino prioritariamente gli spazi limitrofi alla sede stradale già interessati da precedenti interventi;
- b) all'adeguamento paesaggistico delle murature e delle altre opere d'arte accessorie alle strade esistenti;
- c) al modellamento e stabilizzazione delle scarpate stradali, ove necessario, utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.

4. L'Ente Parco potrà organizzare l'accesso ad aree di particolare rilevanza anche tramite l'organizzazione di specifici servizi navetta.

5. L'accesso ai boschi con mezzi a motore può avvenire esclusivamente lungo la viabilità carrabile esistente per le necessità legate agli interventi consentiti o autorizzati. È fatta salva la sosta di automezzi entro una fascia di 5 metri dal bordo della viabilità.

6. È vietata l'apertura di nuove strade e l'asfaltatura delle strade già esistenti a fondo naturale, non necessarie al collegamento con centri abitati ed abitazioni residenziali.

7. All'interno della ZPS IT7120132 (Abruzzo, Lazio e Molise) è vietata la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione delle misure generali di conservazione adottate con D.G.R. Abruzzo n. 877 del 27.12.2016. È fatto obbligo di rimuovere cavi sospesi e sostegni relativi ad impianti dismessi. Gli eventuali nuovi impianti e quelli sottoposti a manutenzione o ristrutturazione devono essere messi in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna. Le manutenzioni di linee entro 1000 m da siti di nidificazione di aquila reale e Grifone devono essere realizzate dal 16 agosto al 15 novembre, esclusi gli interventi di somma urgenza.

Art. 26 - Tabellazione e segnaletica

1. Il Parco cura la tabellazione dei confini dell'area protetta e della Zona A di cui all'art. 8 delle presenti norme, secondo tipologie uniformi.

2. La tabellazione dei confini dell'Area Contigua al Parco è effettuata in collaborazione con le Regioni.

3. Il Parco individua, realizza e mantiene specifiche attrezzature volte alla segnaletica dei sentieri e all'informazione dei visitatori.

Art. 27 - Aree attrezzate per utilizzazioni a carattere ricreativo

1. Al fine di favorire ed organizzare la fruizione del territorio, nelle Zone B e C di cui ai precedenti articoli 9 e 10 possono essere realizzate aree attrezzate per utilizzazioni a carattere ricreativo.

2. Tali aree sono costituite da modeste strutture con le opportune attrezzature per la sosta, la raccolta differenziata dei rifiuti, l'accensione in sicurezza di fuochi, e dovranno essere dotate di apposita segnaletica; ove possibile, sono dotate di strutture per la sosta ordinata degli autoveicoli e di servizi igienici.

3. Le aree attrezzate dovranno essere individuate di preferenza in zone marginali, in prossimità di strade accessibili e non risultare invasive di ambienti di particolare valore naturalistico o paesaggistico.

Art. 28 - Parcheggi a servizio delle aree di attestazione

1. Sulle strade esistenti, in punti di accesso ad aree particolarmente frequentate, possono essere realizzate piccole aree di sosta per gli autoveicoli, attrezzate con specifica segnaletica, le cui tipologie realizzative

dovranno garantire un adeguato raccordo con la morfologia e l'assetto paesaggistico dei luoghi.

Art. 29 - Centri Visita, Musei, Aree faunistiche e Infopoint

1. Il Parco, al fine di favorire la conoscenza e l'interpretazione dei valori ambientali, paesaggistici, antropologici e storico-culturali dell'area protetta, definisce e realizza anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati una rete di strutture informative ed espositive articolata in Centri Visita, Musei, aree faunistiche e Infopoint.

2. I Centri Visita sono strutture presso le quali vengono forniti al pubblico servizi di informazione, divulgazione ed educazione ambientale. Sono localizzati preferibilmente nei centri storici dei comuni del Parco, attraverso il restauro o il recupero di edifici esistenti.

3. I Musei sono strutture finalizzate all'esposizione e alla divulgazione delle risorse naturali o culturali del Parco; sono localizzati di preferenza all'interno dei centri abitati, e realizzati prioritariamente attraverso il restauro o recupero di edifici del centro storico.

4. Le Aree Faunistiche, quasi sempre adiacenti ai Centri Visita, sono zone di territorio recintate nelle quali gli animali vivono in stato di semilibertà. Ogni area ospita una specie diversa. Sono destinate ad esercitare una importante funzione educativa perché consentono di osservare, senza disturbarle, specie che difficilmente sono visibili nel loro ambiente naturale.

5. Gli Infopoint sono strutture destinate a promuovere il sistema turistico locale e i servizi ad esso connessi attraverso la valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, storico ed artistico del territorio del Parco. Le strutture InfoPoint del Parco sono luoghi dove i turisti possono ottenere informazioni sui sentieri del Parco, sugli eventi e sulle manifestazioni culturali, sui musei presenti nel territorio e i principali centri di interesse dei comuni del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Art. 30 - Rifugi

1. I rifugi sono strutture destinate alle attività scientifiche e del Servizio di Sorveglianza e, ove compatibile, all'accoglienza in quota degli escursionisti e dei visitatori.

2. L'Ente Parco programma interventi di manutenzione dei rifugi, incentivandone l'alimentazione energetica attraverso piccoli impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili.

3. In ogni caso, una parte dei rifugi è resa sempre accessibile al riparo degli escursionisti in caso di emergenza e di pericolo.

4. L'Ente Parco provvede alla gestione dei rifugi direttamente, ovvero per il tramite di soggetti terzi concessionari, compatibilmente con gli usi consentiti nella zona di riferimento.

5. I rifugi di proprietà di soggetti terzi, ivi compresi i Comuni, potranno essere utilizzati esclusivamente in conformità alla normativa del Parco, e previo Nulla Osta dell'Ente.

Art. 31 – Campeggi e altre aree ricreative/sportive

1. La localizzazione di nuove aree campeggio gestite è consentita esclusivamente in zona D1, previo Nulla Osta dell'Ente Parco rilasciato secondo l'art. 2, comma 7 del Regolamento.

2. La creazione di campi o aree destinati alle pratiche sportive che prevedono lo svolgimento di combattimenti simulati, con repliche di armi da fuoco (es. soft air e paint ball) è consentita solo in zona D1, previo Nulla Osta dell'Ente Parco.

TITOLO V PAESAGGIO E DETRATTORI AMBIENTALI

Art. 32 – Detrattori ambientali e paesaggistici

1. Il Parco persegue il recupero dei valori paesaggistici e ambientali del territorio attraverso la rimozione di tutti quei fattori idonei a comprometterli.
2. Sono Detrattori del paesaggio o dell'ambiente tutti quegli interventi, opere e manufatti, legittimamente o illegittimamente realizzati, che, per incongruità rispetto al contesto paesaggistico o ambientale, ovvero per fatiscenza, compromettono la connotazione del territorio o l'integrità degli habitat pregiudicando i valori culturali o naturalistici dagli stessi espressi.
3. Ogni valutazione in ordine al carattere di "detrattore" è condotta in termini di alterazione della naturalità dei luoghi o degli equilibri ecologici, ovvero di scostamento rispetto al paesaggio storicizzato. A tal fine sono considerate, tra l'altro, la Carta dei Tipi di Habitat di Interesse Comunitario e la Carta delle Unità di Paesaggio individuate nel Piano per il Parco (Tav.11 e 15)

Art. 33 – Censimento dei Detrattori e Programma di rimozione e recupero

1. Il Parco effettua un censimento dei Detrattori ambientali e del paesaggio e predispone un programma triennale per la rimozione e il recupero dei Detrattori. Sulla base del censimento, il programma individua gli interventi di rimozione e recupero considerati prioritari e, per ciascuno dei Detrattori, individua le soluzioni più appropriate al caso (riduzione in pristino dei luoghi, riqualificazione ambientale e paesaggistica, mitigazione degli impatti, restauro ecc.).
2. Gli interventi per il recupero dei valori paesaggistico-ambientali in zona di riserva integrale sono considerati prioritari.

Art. 34 – Interventi di rimozione e recupero

1. Gli interventi di rimozione e di recupero di tali detrattori sono finalizzati:
 - a) al superamento degli impatti negativi sul paesaggio storicizzato e al recupero dei caratteri del paesaggio agrario, dei percorsi e dei beni di interesse storico-culturale;
 - b) all'eliminazione dei fattori di disturbo alla fauna, al ripristino di fasce di connessione ecologica e alla ricostituzione degli equilibri ambientali alterati.
2. Per la rimozione e il recupero dei detrattori ambientali e del paesaggio, l'Ente Parco utilizza prioritariamente gli strumenti di cui all'art 15, comma 1, L. 394/1991, ovvero qualunque altro strumento di diritto pubblico e privato, nel rispetto delle normative vigenti.
3. Al fine di ripristinare lo stato naturale dei luoghi, in zona di riserva integrale i detrattori sono sempre rimossi, salvo laddove sussistano eccezionali e comprovate ragioni connesse alle finalità di tutela ambientale proprie del Parco, ovvero ad esigenze di ricerca scientifica ed educative, le quali devono essere puntualmente ed analiticamente descritte.
4. Gli interventi di rimozione e recupero dei detrattori inseriti nel programma di cui all'art. 32, promossi e realizzati a cura e spese dei privati proprietari, sono soggetti a procedura di Nulla Osta semplificata, a norma del Regolamento.

Art. 35 - Tutela dei connotati architettonici identitari

1. L'Ente tutela e valorizza le tipologie e gli elementi architettonici formali che conferiscono carattere identitario al territorio. A tal fine, si avvale delle linee guida di cui all'allegato 1) alle presenti norme. Gli interventi conformi alle predette linee guida beneficiano della procedura di Nulla Osta semplificata, a norma del Regolamento.

2. Gli interventi ricadenti nelle Zone B e C di Piano, si conformano alle prescrizioni contenute nel Regolamento del Parco.

Art. 36 – Trasformazioni e utilizzazioni del territorio agrario e rurale

1. È vietata l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica.

2. È vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti.

3. I livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina non sono soggetti a rilascio di Nulla Osta da parte dell'Ente Parco.

4. Per le superfici non coltivate (superfici disattivate) durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

5. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 4) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

6. È fatto obbligo di creare e mantenere fasce tampone definite come una fascia inerbita spontanea o seminata con specie autoctone, preferibilmente ad alto assorbimento di nitrati, oppure arborea o arbustiva.

Art. 37 – Ricoveri e recinzioni

1. Nelle Zone C e D di Piano, la realizzazione di ricoveri accessori alle abitazioni, alle strutture zootecniche e alle attività agricole è consentita secondo le prescrizioni del Regolamento del Parco.

2. L'Ente può assentire al recupero tipologico degli stazzi nonché alla realizzazione di modeste e congrue strutture provvisorie connesse all'alpeggio.

3. Nelle Zone B e C, per esigenze legate all'esercizio delle attività agrosilvopastorali, può essere assentita la realizzazione di recinzioni fisse o temporanee, secondo tipologie indicate nel regolamento. Non è consentito l'impiego di filo spinato.

Art. 38 - Opere stradali

1. Il rifacimento dei tratti stradali, laddove assentito, tiene conto dell'attraversamento della fauna, anche attraverso appositi sottopassi.

2. Le opere d'arte stradali, in quanto elementi rilevanti del paesaggio costruito, conservano o recuperano i caratteri costruttivi tradizionali.

3. L'apposizione di cartelli e di altri manufatti di carattere pubblicitario, lungo le strade non è consentito al di fuori delle zone D di Piano.

Art. 39 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita nelle aree situate nella zona D. Nella zona C la stessa è consentita esclusivamente a servizio di attività agricole o zootecniche e nella zona B nei limiti in cui sia strettamente necessaria e funzionale allo svolgimento delle attività ammesse in base alla presenti Norme e al Regolamento.

2. In ogni caso non è mai consentita la realizzazione di impianti solari fotovoltaici a terra né la realizzazione di nuovi impianti eolici con esclusione di micro generatori eolici strettamente funzionali alle esigenze delle abitazioni o delle aziende

Art. 40 - Infrastrutture aeree

1. In tutto il territorio del Parco è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture aeree (linee telefoniche, elettriche, ecc...). Gli interventi per l'interramento delle linee aeree esistenti sono soggetti a procedura di Nulla Osta semplificata, ai sensi del Regolamento del Parco.